



DELIBERA N. 71 del 16 Settembre 2020

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ  
*ex* articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

**VISTO** il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

**VISTO** il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

**VISTA** la Delibera n. 1 del 22 Maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

**VISTA** la nota ANPAL prot. n. prot. n. 6509 del 29/05/2018 avente ad oggetto “Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015”;

**VISTA** la Delibera n. 53 del 2 Dicembre 2019, recante l’approvazione del documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150”;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 53 del Registro Decreti in data 12 Febbraio 2020 di sostituzione dei rappresentanti di ANPAL in seno al Comitato;

**VISTO** il ricorso Sig.ra ██████████ avverso il provvedimento emanato dal CpI di ██████████ prot. n. ██████████ del 12/08/2019 di decurtazione di un quarto di mensilità di indennità NASpI per mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prima

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro  
via Fornovo 8 – 00192 – Roma  
Tel. +39 06 4683 5500

e-mail: [direzione.generale@anpal.gov.it](mailto:direzione.generale@anpal.gov.it) - PEC: [direzione.generale@pec.anpal.gov.it](mailto:direzione.generale@pec.anpal.gov.it)

convocazione, fissata per il 02/04/2019, per la partecipazione agli incontri concordati in sede di stipula del Patto di Servizio Personalizzato;

\*\*\*

procede all'esame, nell'ambito della seduta del 16 Settembre 2020, del ricorso in parola.

\*\*\*

Dall'esame della documentazione risulta che la ricorrente sottoscriveva, in data 12/07/2019, presso il CpI di [REDACTED], il Patto di Servizio Personalizzato e la scheda di presa in carico con la convocazione per il giorno 22/07/2019.

La ricorrente non si presenta all'appuntamento fissato in tale data senza alcuna comunicazione, conseguentemente, con nota prot. n. [REDACTED] del 12/08/2019, il CpI comunica alla ricorrente la sanzione di decurtazione un quarto di mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, all'appuntamento fissato per il 22/07/2019.

La ricorrente chiede che venga annullato il provvedimento sanzionatorio in oggetto, affermando di non essersi potuta presentare all'appuntamento fissato dal CpI perché in maternità e perché aveva partorito pochi giorni prima (in data 19/07/2019).

In merito al ricorso, il CpI rappresenta che nessuna comunicazione e/o documentazione risulta essere pervenuta a giustificazione dell'assenza entro i termini di cui alla nota MLPS 39-3374 del 2016, il cui contenuto, nella parte che riguarda la giustificazione dell'eventuale assenza, è stato peraltro riportato nella nota di convocazione. Il CpI precisa che la ricorrente non ha fatto presente la situazione in occasione della stipula del Patto di Servizio Personalizzato e contestuale sottoscrizione della scheda di presa in carico, indicante la data della convocazione.

Il Comitato, a seguito dell'esame della documentazione, dopo approfondita discussione, all'unanimità dei partecipanti, riconosce fondato il ricorso con le seguenti motivazioni: la Sig.ra [REDACTED] avendo sottoscritto il Patto di Servizio Personalizzato il 12/07/2019 si trovava in (evidente) stato di gravidanza avanzata - il parto è avvenuto infatti il 19/07/2019 - pertanto, data la specifica situazione, il Comitato ritiene che siano presenti appieno condizioni di "oggettivo impedimento" che, ancorché non comunicate dalla ricorrente nei tempi previsti, vengono a configurare/costituire, comunque, "giustificato motivo".

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CpI che ha emesso l'atto e al ricorrente.

Così deciso, Roma 16 Settembre 2020

**Il Segretario**  
Dott. Rita De Rinaldis

**Il Presidente**  
Avv. Paola Nicastro  
(documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. n. 82/2005)